

GIUSEPPE S. ASCRIZZI

LEGGE 14 DICEMBRE 2000 N. 379 -
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA
ITALIANA ALLE PERSONE NATE E GIÀ RESIDENTI
NEI TERRITORI APPARTENUTI ALL'IMPERO
AUSTRO-UNGARICO E AI LORO DISCENDENTI

I destinatari della legge 14.12.2000, n. 379 sono i soggetti emigrati nell'arco temporale dal 25.12.1867 al 16.7.1920 dai territori dell'ex Impero austro-ungarico assegnati all'Italia con il Trattato di Pace del 10.9.1919 concluso a San Germano tra l'Austria e le Potenze Alleate ed Associate. Gli interventi appena svolti hanno efficacemente rappresentato la realtà socio-economica di questi territori ed i relativi flussi migratori che li hanno interessati. Per comprendere il significato e la *ratio* della legge 379/2000 ritengo sia utile soffermarsi sugli antefatti. Abbiamo appreso che con l'entrata in vigore del Trattato di San Germano tutti i soggetti residenti nei territori in questione acquistavano automaticamente (di pieno diritto come recita il Trattato) la cittadinanza italiana. Tra questi erano annoverati non solo i soggetti di origine italiana ma anche i soggetti appartenenti a differenti nazionalità. Questi ultimi attraverso l'esercizio del diritto di opzione contemplato dall'art. 78 del Trattato potevano impedire l'acquisto automatico della cittadinanza italiana e optare per l'acquisto di altra cittadinanza. I soggetti di origine italiana, emigrati dai territori divenuti italiani con il Trattato, potevano «eleggere» la cittadinanza italiana alle condizioni stabilite dall'art. 78, con dichiarazione da rendersi presso i Consolati italiani competenti per territorio. Ovviamente per le più varie ragioni, tra cui principalmente quella della mancata conoscenza di tale possibilità loro offerta dal legislatore, solo una minima parte esercitava tale potere di elezione, pur continuando a rimanere in territorio straniero (in genere sudamericano) come

cittadini austriaci. Tale situazione cominciò ad essere percepita come ingiusta e insostenibile sul piano umano in un secondo momento quando con successive migrazioni giunse in Sudamerica un cospicuo numero di cittadini italiani, spesso provenienti dai medesimi territori divenuti italiani a seguito del Trattato. Sovente si trattava di conoscenti se non addirittura di parenti dei primi emigrati austriaci di origine italiana. Succedeva così che, in virtù dell'art.1 della legge del 1912, iniziava una differenziazione e una discriminazione sul piano giuridico e sostanziale tra queste due categorie di soggetti. Gli uni (emigrati come cittadini italiani) trasmettevano la cittadinanza italiana, in virtù del principio dello *jus sanguinis*, ai loro figli che acquistavano anche quella dello Stato di nascita, gli altri (emigrati come cittadini austriaci ma di origine italiana) non trasmettevano ai propri figli la cittadinanza italiana, non possedendola al momento della nascita dei medesimi, che pertanto diventavano, secondo il principio dello *jus soli*, cittadini dello Stato in cui nascevano. L'emigrazione dai territori in questione interessò principalmente il Sudamerica ed in particolar modo i Paesi dell'Argentina e del Brasile. In effetti la legislazione di questi due Paesi offriva condizioni vantaggiose per migliaia di famiglie esasperate dalla continua povertà. Era prevista, infatti, l'assegnazione ad ogni famiglia di lotti di terra in proprietà e quanto necessario per provvedere alla coltivazione dei campi in attesa dei primi raccolti.

In sostanza furono avviati progetti di colonizzazione di vasti territori abbandonati ed inospitali, trasformati presto in terreni agricoli dalla tenacia e dal coraggio della popolazione trentina.

In Brasile dove l'emigrazione avvenne in grossi gruppi e si svolse soprattutto nell'arco di pochi decenni, intorno agli anni 1870-1880, ai nuovi insediamenti sorti fu assegnato lo stesso nome dei paesi di origine dei loro abitanti (Nova Trento, Besenello ecc.). La tenacia dei discendenti di questa popolazione nel mantenere vivi i legami con i luoghi di origine e la costante attività di coordinamento e sostegno prestata da Associazioni italiane (presenti nella Provincia autonoma di Trento) ai vari Circoli di trentini costituiti nel frattempo all'estero, hanno ottenuto un primo risultato con la legge 5 febbraio 1992 n° 91.

L'art. 18 di detta legge, pur subordinando la concessione della cittadinanza italiana al rientro effettivo in Italia e ad un periodo di residenza legale di almeno tre anni, li equipara agli stranieri di origine italiana. La definitiva svolta ed il pieno riconoscimento della cittadinanza italiana, indipendentemente dal rientro e dalla permanenza in Italia, avviene con la legge 379/2000 che così recita all'art. 1 secondo comma «Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'este-

ro, ad esclusione dell'attuale Repubblica Austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'art. 23 della legge 5 febbraio 1992 n° 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge».

Detto riconoscimento può essere richiesto entro il 20 dicembre 2010, essendo stato il termine del 20 dicembre 2005 prorogato per ulteriori cinque anni con D.L. 30 dicembre 2005 n° 273, convertito in legge 23 febbraio 2006 n° 51. L'istanza va presentata al Consolato italiano o al Comune competente per territorio. Al fine di garantire uniformità di trattamento nell'accertamento dell'appartenenza dei soggetti richiedenti al gruppo linguistico italiano, una Commissione Interministeriale istituita con decreto del Ministro dell'Interno del 2 marzo 2001, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», accerta il possesso, in capo ai richiedenti, dei requisiti richiesti, esprimendo un proprio parere successivamente trasmesso ai Consolati e ai Comuni italiani per i successivi adempimenti di competenza. Alle dichiarazioni rese all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza ovvero all'Autorità consolare, nel caso di residenza all'estero, vanno allegare le certificazioni ovvero la documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza dei rispettivi avi nei territori presi in considerazione dalla legge e la loro emigrazione nell'arco temporale compreso tra il 25 dicembre 1867 (data della costituzione dell'Impero Austro-Ungarico) e il 16 luglio 1920 (data di efficacia internazionale del Trattato di San Germano). A causa del considerevole lasso di tempo intercorso e della oggettiva difficoltà di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, i soggetti richiedenti possono presentare attestazioni rilasciate da Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti nei luoghi di residenza, idonei ad evidenziare l'appartenenza degli interessati al gruppo etnico-linguistico italiano ed ogni altra utile documentazione (ad es. attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, corrispondenza familiare in lingua italiana ecc.).

Relativamente al concetto di «discendenti» deve ritenersi che, in assenza di una limitazione posta dalla legge al grado di parentela, possono essere utilmente considerati tali tutti coloro che dimostrino la discendenza in linea diretta dall'avo emigrato all'estero nell'arco temporale suscitato, originario dei territori prima indicati.

Per l'individuazione degli ulteriori requisiti richiesti per l'applicazione della legge 379/2000 si ritiene che ai fini dell'acquisto per nascita del nostro *status civitatis* possa farsi riferimento alla disciplina vigente

dell'epoca. Di conseguenza anche in tale fattispecie è stato ritenuto applicabile il principio della intrasmissibilità per via materna della cittadinanza operante fino al 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione italiana). L'opportunità di attenersi ad un siffatto quadro di riferimento scaturisce dalla considerazione che altrimenti potrebbe delinearsi una disparità di trattamento nei confronti dei discendenti delle nostre connazionali incorse nella perdita della cittadinanza italiana per matrimonio contratto con soggetto straniero.

Alla data odierna sono state trasmesse n. 43.900 dichiarazioni di riconoscimento della cittadinanza italiana, provenienti quasi interamente dai Paesi del Sudamerica. La Commissione ha rilasciato n. 16.440 pareri favorevoli e n. 306 pareri contrari.